CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVO, BOVA

Agevolazioni fiscali per le persone handicappate

Presentata il 2 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende fissare al 2 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti, da parte di portatori di *handicap,* di tutti quei prodotti che sono loro necessari per fronteggiare le normali, quotidiane esigenze di vita.

Si è intenzionalmente voluta evitare una elencazione di tali beni, nella considerazione che la sempre più rapida evoluzione tecnologica possa comportare o ingiustificate esclusioni per prodotti futuri, ma egualmente finalizzati alle necessità di vita dei disabili, ovvero l'obbligo per il Parlamento di rivedere con legge periodicamente il suddetto elenco, contribuendo, in tal modo, a quella « iperlegificazione » che in sede politica e teorica si afferma in modo crescente di voler evitare e ridurre.

La formulazione alla quale si è ricorsi, peraltro, tiene ben presente la necessità, altrettanto forte, di evitare che le agevolazioni fiscali previste limitatamente a categorie di cittadini ben individuate e meritevoli di questa tutela speciale sia abusivamente estesa a chi non ne abbia diritto, oltretutto con costi finanziari per la collettività. A fini esemplicativi, si può fin d'ora far rientrare fra i suddetti beni: cani per ciechi; sacchetti per colonstomizzati, urostomizzati e simili; bastoni bianchi rigidi e pieghevoli; stampanti, duplicatori e riproduttori Braille; calcolatrici e *computer* Braille labili o *paperless,* a sintesi vocale, a *display* ingrandito; termometri tattili o sonori; orologi da polso o da tasca tattili di metalli comuni; sveglie tattili; tavolette per scrittura Braille, con punteruolo, macchine

da scrivere Braille; strumenti di misura tattili o sonori.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, l'aliquota ridotta al 2 per cento anche per le prestazioni di servizi personali e domiciliari ai disabili, ostando all'esenzione una direttiva comunitaria: le prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta, ovviamente, non rientrano in questo caso, come non vi rientrano i beni di cui si è detto in precedenza, riferentisi ad una agevolazione od esenzione già vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni di beni direttamente ed esclusivamente finalizzati ad ausilio di persone handicappate, previa prescrizione da parte di una autorità sanitaria pubblica.

2. Alla medesima aliquota del 2 per cento, di cui al comma 1, sono assoggettate le cessioni e le importazioni di beni destinati direttamente ed esclusivamente a modificare beni di uso comune al fine di renderne possibile l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Per le prestazioni di servizi rese da assistenti sociali e domiciliari, fisiochinoterapisti, ortottici, logopedisti, massofisioterapisti, audio protesisti, podologi e psicologi, purché abilitati a rendere le relative prestazioni secondo le disposizioni vigenti, nonché per le medesime prestazioni, rese da associazioni costituite fra i predetti operatori, l'aliquota IVA è fissata nella misura del 2 per cento.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DDL13-1743
Lire 500